



REPUBBLICA DI SAN MARINO

DECRETO – LEGGE 25 giugno 2026 n.83

**Noi Capitani Reggenti
la Serenissima Repubblica di San Marino**

Visti i presupposti di necessità ed urgenza di cui all'articolo 2, comma 2, lettera b) della Legge Costituzionale 15 dicembre 2005 n.183 ed all'articolo 12 della Legge Qualificata 15 dicembre 2005 n.184 e più precisamente:

- *la necessità di adeguare le aliquote dell'imposta speciale sulle importazioni di prodotti petroliferi rispetto a quelle adottate dalla Repubblica italiana;*
- *la necessità di protrarre la tutela dei consumatori mediante l'adozione di misure temporanee finalizzate a calmierare il rincaro dei carburanti derivante dal perdurare delle tensioni geopolitiche e dalla conseguente incertezza dei mercati energetici, mantenendo il sostegno dello Stato al predetto settore attraverso lo strumento della Smac Card;*

Vista la delibera del Congresso di Stato n.19 adottata nella seduta del 23 giugno 2026;

Visti l'articolo 5, comma 2, della Legge Costituzionale n.185/2005 e gli articoli 9, comma 1, e 10, comma 2, della Legge Qualificata n.186/2005;

Promulghiamo e mandiamo a pubblicare il seguente decreto – legge:

**MODIFICA TEMPORANEA DELLE ALIQUOTE DELL'IMPOSTA SPECIALE
SULLE IMPORTAZIONI DI PRODOTTI PETROLIFERI E PROROGA
DELL'INTERVENTO DI SOSTEGNO TEMPORANEO DELLO STATO PER IL
SETTORE CARBURANTI NELL'AMBITO DEL PROGETTO SAN MARINO
CARD DI CUI AL DECRETO - LEGGE 24 APRILE 2026 N.54**

Art. 1

(Modifica aliquote dell'imposta speciale sulle importazioni di prodotti petroliferi)

1. Le aliquote dell'imposta speciale sulle importazioni di cui all'articolo 1 del Decreto Delegato 14 dicembre 2011 n.195 e successive modifiche, così come da ultimo modificate dal Decreto - Legge 24 aprile 2026 n.55 e prorogate, in via temporanea, da ultimo con il Decreto - Legge 3 giugno 2026 n.76, subiranno le seguenti ulteriori temporanee variazioni:

- a) benzina uso carburante aumento di euro al litro di + **0,10**;
- b) gasolio uso carburante aumento di euro al litro di + **0,10**;
- c) biodiesel e gasoli paraffinici ottenuti da sintesi o da idrotrattamento (HVO) aumento di euro al litro di + **0,10**;
- d) gas di petrolio liquefatti (GPL) uso carburante aumento di euro al chilogrammo +**0,05** e al litro +**0,030**.

Art. 2

(Disposizioni applicative)

1. Le disposizioni di cui all'articolo 1 hanno efficacia a decorrere dal 1° luglio 2026 e fino al 31 luglio 2026.
2. L'aliquota dell'imposta speciale del gasolio agricolo rimane invariata.
3. Dal 1° agosto 2026 tornano in vigore le aliquote di cui agli articoli 1 e 2 del Decreto Delegato 15 gennaio 2026 n.3.

Art. 3

(Proroga delle disposizioni di cui al Decreto – Legge 24 aprile 2026 n.54 “Intervento di sostegno temporaneo dello Stato per il settore carburanti nell'ambito del Progetto San Marino Card”)

1. L'efficacia delle disposizioni di cui al Decreto - Legge 24 aprile 2026 n.54 è prorogata fino al 31 luglio 2026.

Dato dalla Nostra Residenza, addì 25 giugno 2026/1725 d.F.R.

I CAPITANI REGGENTI
Alice Mina – Vladimiro Selva

p. IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI
IL SEGRETARIO DI STATO
Stefano Canti